



COMUNE DI FICARRA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

UFFICIO DEL SINDACO

Piazza P. S. Mattarella – 98062 FICARRA (ME) – tel. 0941/582666 – fax 0941/582037 PEC: protocollo@pec.comuneficarra.it

ORDINANZA SINDACALE N. 28 DEL 20.05.2025

Oggetto: **Regolamentazione della circolazione e della sosta nel centro urbano.**

IL SINDACO

PREMESSO:

- **che** con precedenti Ordinanze sindacali è stata regolamentata la sosta di veicoli ed autoveicoli nel centro abitato di questo Comune;
- **che** il miglioramento e la gestione del sistema della mobilità urbana del Comune di Ficarra risulta essere uno degli obiettivi che l'amministrazione comunale persegue al fine di dare risposte concrete, attente e qualificate ad uno dei temi molto sentiti dai cittadini, in sintonia con i principi generali espressi dall'art. 1 del Codice della strada;

RITENUTO che la recente realizzazione di nuovi parcheggi, nonché la posa in opera della nuova segnaletica verticale ed orizzontale, consentano di riorganizzare la localizzazione, i tempi e le modalità di fruizione delle aree di sosta del centro abitato;

CONSIDERATO che, in tale logica, si ritiene particolarmente necessaria una riorganizzazione della sosta finalizzata a preservare liberi gli spazi nelle fasce temporali e negli ambiti stagionali in cui ciò si rende necessario in ragione dell'aumento delle presenze turistiche e del volume di traffico consentendo, invece, più ampie possibilità di fruizione in quei periodi dell'anno e, limitatamente ad essi, in quegli orari in cui ciò è possibile senza gravare pesantemente sul decoro e sul godimento del pregevole spazio urbano/architettonico ed agevolando i residenti ed i fruitori delle attività commerciali operanti in aree prossime;

ACCERTATA la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma della Legge 241/90 e ss. mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

VISTA la Legge 08.06.1990 n. 142;

VISTA la Legge 127/97;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, come integrato con la L.R. 11.12.1991 n° 48;

VISTO il Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495, come successivamente modificati ed integrati;

VISTO in particolare l'art. 7 e l'art. 37, comma 3, del D.lgs. 285/1992, nella parte in cui testualmente dispone: "*nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o, per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade*" e, inoltre, "*vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati*";

VISTO lo Statuto comunale;

con i poteri conferiti dall'art. 50 del TUEL n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

che **dal giorno 3 giugno 2025,**

- 1) alla Via Logge**, nello spiazzale antistante la sede dell'Ufficio Postale la sosta sia consentita per metà degli stalli, lato distributore di benzina, con disco orario dalle ore 8.00 alle 14.00, e per la restante metà, lato tabacchino, senza limiti di orario;
- 2) alla Via Umberto I**, in prossimità del civico 47-49 (nuova Guardia Medica) e di fronte alla scalinata di accesso al Palazzo Municipale i 3 spazi di sosta, già realizzati, siano riservati come segue: uno per i soggetti diversamente abili, uno per il dott. Carmelo Raffaele (in ragione del servizio volontariamente prestato in favore della cittadinanza) ed uno per la Guardia Medica. Quest'ultimo spazio di sosta, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì - dalle ore 8.00 alle ore 20,00 - può essere utilizzato anche dagli utenti fruitori della Farmacia;
- 3) nella Piazza Umberto I:**
 - **lato Quartiere San Sebastiano**, nello spazio intercorrente fra l'inizio della scalinata di accesso alla Via San Sebastiano ed il civico 5, i tre spazi di sosta esistenti, già individuati, siano regolamentati come segue: uno per l'attività parasanitaria già autorizzata nei giorni da lunedì a venerdì, nelle h 8.30-12.30 e 14.30-19,30, nonché il sabato nelle h 8.30-12.30; uno riservato agli utenti della Farmacia ed uno per i soggetti diversamente abili;
 - **lato Quartiere San Marco**, la sosta nei nove parcheggi esistenti, resti libera per n. 8 stalli, mentre per lo stallo già delimitato con colore giallo, la sosta sia limitata alle sole operazioni di carico e scarico;
- 4) nella Via IV Novembre**, nel tratto posto nelle vicinanze dell'Alimentari Sciacca, siano mantenuti un parcheggio nominativo per disabili ed i rimanenti n. 2 spazi di sosta liberi;
- 5) nel parcheggio di Via IV Novembre**, siano confermati n. 1 parcheggio per disabili e n. 3 per motocicli;
- 6) nel parcheggio sottostante la Piazza del Carmelo**, gli spazi di sosta esistenti rimangano liberi, ad eccezione di n. 1 parcheggio per disabili e n. 2 per motocicli;
- 7) alla Via San Biagio**, gli spazi di sosta esistenti restino fruibili senza limitazione temporale mentre la sosta regolamentata a tempo - massimo 30 minuti e limitatamente all'arco temporale corrente fra le ore 8.00 e le ore 20.00 - valga solo per lo spazio antistante il civico 20 in prossimità della macelleria;

- 8) **alla Via Gebbia** lo spazio antistante la fontana monumentale ivi esistente, siccome delimitato da muretti di recinzione e fino ai limiti delle aree di proprietà privata poste a valle ed a monte, resti interdetto alla sosta di qualsivoglia tipo di veicolo, salvo fermata temporanea per i fruitori della fontana pubblica.
- 9) **lungo la Via Umberto I e la Via IV Novembre**, compatibilmente con le contingenti condizioni di traffico, sia sempre consentita la fermata temporanea per accedere ad attività commerciali o alla farmacia, purché segnalata con le luci di emergenza;

DISPONE

- a) **che**, per quanto non espressamente modificato dalle superiori disposizioni, restano in vigore tutte le altre disposizioni emanate con le precedenti Ordinanze in materia di viabilità, non modificate dalla presente;
- b) **che** la presente Ordinanza venga trasmessa:
- alla III Direzione Viabilità Metropolitana della Città Metropolitana (***protocollo@pec.prov.me.it***);
 - al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Ficarra per la collocazione della segnaletica stradale prevista dal vigente codice della strada (***protocollo@pec.comuneficarra.it***);
 - al Comando Stazione Carabinieri di Ficarra (***tme31198@pec.carabinieri.it***)

AVVERTE

- **che** i contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza, fatte salve eventuali e più gravi responsabilità penali, saranno puniti ai sensi del vigente Codice della Strada – D.lgs. 30.04.1992 n. 285;
- **che**, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 21 maggio 2019, n. 7, chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso avverso il presente provvedimento:
 - a) entro 60 gg. dall'entrata in vigore, al TAR, nei termini e modi previsti dall'art. 29 e segg. del D.lgs. 104/2010;
 - b) entro 120 gg. dall'entrata in vigore, al Presidente della Regione Sicilia, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e segg. del DPR 24.11.1971, n. 1199 e dall'art. 23, ultimo comma dello Statuto della Regione Sicilia;

Le Forze dell'Ordine ed i Vigili Urbani sono incaricati dell'esecuzione della presente disposizione che **entrerà in vigore dal giorno 3 giugno 2025** e nelle more sarà oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune nonché di affissione nei soliti luoghi pubblici e di eventuali ulteriori forme di pubblicità-notizia, che ne favoriscano una più agevole e completa conoscenza da parte della cittadinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 20.05.2025

IL SINDACO
Basilio Ridolfo